



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 4 17/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" A VALERE PER L'ANNO 2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 18:00, su convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunito in adunanza di 1^a convocazione presso la Sala Consiliare "Giuseppe Testoni" della Sede Municipale in Fontevivo, ai sensi dell'art. 2.4 del vigente Statuto Comunale.

La seduta inizia alle h. 18:12.

All'appello iniziale risultano presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FAZZA TOMMASO	Si	
CAVAZZINI ENRICA	==	Si giustificato
ZECCA COSTANZA	Si	
AGOLETTI MATTEO	Si	
TERENZIANI ENRICO	==	Si
ZORANDI ANDREA	Si	
RUSCA MARIAVITTORIA	Si	
BORRINI MATTEO	Si	
MENTA DANIELE	Si	
BUSSOLATI LUCA	Si	
TIBERTI ANNA MARIA	Si	
ZILLI PAOLA	==	Si
BOSELLI ENRICO	Si	

Sono presenti in più, rispetto all'appello iniziale, i Consiglieri Paola Zilli, entrata alle h. 18:15 ed Enrico Terenziani, entrato alle h. 18:16.

Il numero dei Consiglieri presenti è pari a 12 (dodici).



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Valeria Rita Aversano, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano inoltre presenti la Responsabile del Settore Servizi Finanziari e del Personale, Rag. Angela Calzolari e la Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Rag. Daniela Calzi.

Sono presenti all'appello nominale iniziale effettuato dal Segretario n. 10 (dieci) Consiglieri, compreso il Sindaco, su n. 13 (tredici) assegnati e proclamati eletti.

Il Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato all'ordine del giorno.

Su proposta del Sindaco le votazioni sono effettuate mediante alzata di mano.



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'introduzione all'argomento da parte del Consigliere Costanza Zecca;

Udito l'intervento del Consigliere Luca Bussolati;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

Considerato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021, con il quale viene differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 08/07/2020 che prevede:

☐ all'articolo 6 l'assimilazione ad abitazione principale:

- 1) dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 2) delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

☐ all'articolo 9 la riduzione del 50% della base imponibile su cui calcolare l'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

Dato Atto che l'Amministrazione ritiene di confermare le aliquote IMU già in vigore negli anni precedenti;

Ritenuto pertanto riconfermare, per l'anno 2022, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
------	--------------------------	----------------



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

1	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con detrazione di euro 200,00	5,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	zero..
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale. La base imponibile è ridotta al 50%	10,00 .
4	Immobili cat D (ad eccezione D/10)	9,00
5	Altri Immobili	..10,00
6	Aree fabbricabili	...10,00
7	Terreni agricoli non esenti	...10,00
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale	...1,00
9	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	...zero.
10	Unità immobiliare locata ai sensi della legge 431/1998 e destinata ad abitazione principale da parte del locatario. L'aliquota è comprensiva della riduzione del 25% prevista dalla legge	7,50

Visti:

- il D. lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i ;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, da parte del Responsabile del Settore Gestione Finanziaria e del Personale, Rag. Angela Calzolari,

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Udita la dichiarazione di voto di astensione da parte del Consigliere Luca Bussolati;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: Consiglieri presenti n. 12 (dodici), assenti n. 1 (uno) (Cavazzini), astenuti n. 4 (quattro) (Bussolati, Tiberti, Zilli, Boselli), consiglieri votanti n. 8 (otto) voti favorevoli n. 8 (otto) e, quindi, voti favorevoli;



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

DELIBERA

1. di riconfermare, per l'anno di imposta 2022, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con detrazione di euro 200,00	5,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	zero..
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale. La base imponibile è ridotta al 50%	10,00 .
4	Immobili cat D (ad eccezione D/10)	9,00
5	Altri Immobili	..10,00
6	Aree fabbricabili	...10,00
7	Terreni agricoli non esenti	...10,00
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale	...1,00
9	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	...zero.
10	Unità immobiliare locata ai sensi della legge 431/1998 e destinata ad abitazione principale da parte del locatario. L'aliquota è comprensiva della riduzione del 25% prevista dalla legge	7,50

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2022 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 1, comma 767 – della legge 160/2019.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa nei modi di legge, avente il seguente esito: Consiglieri presenti n. 12 (dodici), assenti n. 1 (uno) (Cavazzini), astenuti n. 4 (quattro) (Bussolati, Tiberti, Zilli, Boselli), consiglieri votanti n. 8 (otto) voti favorevoli n. 8 (otto) e, quindi, voti favorevoli;



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
Tommaso Fiazza

il Segretario Comunale
Dott.ssa Valeria Rita Aversano